

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 14, LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230**

ART.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa per l'affidamento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 presso l'Università degli Studi del Molise.

ART.2

Bandi

1. Le procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare sono indette dal Rettore con decreto che ne attesta la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa.
2. La proposta del bando assunta con delibera del Consiglio di Facoltà o della Struttura didattica competente, anche su richiesta del Dipartimento di riferimento, deve contenere esplicito riferimento alle esigenze didattiche e scientifiche.
3. Gli incarichi di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere conferiti, previa procedura di valutazione comparativa per titoli ed esame, a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le Facoltà di Medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero in possesso di laurea specialistica e magistrale o ad altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo i criteri indicati nel successivo art. 3.
4. I bandi sono resi pubblici mediante pubblicazione dei relativi avvisi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e affissione all'albo dell'Università degli Studi del Molise e sono resi disponibili per via telematica sul sito dell'Ateneo stesso. Dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana inizierà a decorrere il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a quindici giorni.
5. Ciascun bando dovrà prevedere:
 - la Facoltà che ha richiesto l'affidamento dell'incarico a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa;
 - l'eventuale profilo scientifico del candidato delineato dalla Facoltà che richiede l'affidamento dell'incarico;
 - l'obbligo, per il candidato, di inviare, presso gli Uffici amministrativi dell'Ateneo, la domanda, i titoli accademici, il curriculum nonché le pubblicazioni scientifiche, entro il termine e con le modalità stabiliti dal bando medesimo;
 - i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi;

- l'espletamento di due prove, una scritta ed una orale, e i criteri di valutazione delle stesse.

ART.3

Valutazione dei titoli, espletamento delle prove, lavoro delle commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, è composta da n. 3 docenti universitari di ruolo, anche appartenenti ad altre Università. In luogo di un solo docente può essere nominato componente un ricercatore universitario di ruolo. I membri della commissione devono appartenere allo stesso Settore scientifico – disciplinare per il quale è richiesto il conferimento dell'incarico o ad un Settore affine.
2. Preliminarmente la commissione, attenendosi a quanto specificato dal bando, predetermina i criteri da utilizzare nella valutazione comparativa per la prova scritta e quella orale. Tali criteri devono essere coerenti alla natura ed alle metodologie dell'area disciplinare per i quali è indetta la procedura di valutazione comparativa. Successivamente la Commissione procede nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e formula il proprio giudizio collegiale. Sono valutabili i seguenti titoli:
 - possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - possesso del diploma di scuola di specializzazione;
 - possesso di laurea specialistica e magistrale;
 - fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
 - attività didattica e di ricerca svolta presso Università ed Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, debitamente certificata.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione prende in considerazione l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico, la congruenza delle stesse con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano, nonché la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica.
4. Successivamente alla valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni si svolge la prova scritta, quindi quella orale. L'Università degli Studi del Molise comunicherà con lettera d'invito ai candidati ammessi, non meno di quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle prove, il diario delle stesse, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si svolgeranno.
5. La prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di elaborato scritto di aspetti generali del settore scientifico-disciplinare di riferimento. La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore scientifico-disciplinare di riferimento e sull'attività di ricerca svolta.
6. Al termine di ogni prova, la commissione esprime il proprio giudizio collegiale sulla prova di ciascun candidato; quindi, la commissione esprime il giudizio comparativo finale, tenendo conto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi collegiali espressi sulle prove e indica il candidato vincitore. I membri della commissione che intendano discostarsi dal giudizio sui candidati espresso dalla maggioranza dei commissari in relazione ai criteri di valutazione adottati, possono redigere una motivata relazione di minoranza. Ai fini della valutazione comparativa finale ogni commissario dispone di un voto.
7. Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono approvati con decreto rettorale. Degli esiti viene data comunicazione mediante affissione all'albo dell'Università degli Studi del Molise e per via telematica sul sito dell'Ateneo stesso.

ART.4

Termini delle procedure

1. I termini per la conclusione delle procedure di valutazione comparativa non possono essere superiori a mesi tre, che decorrono dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice all'albo dell'Ateneo.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa deve essere stipulato il contratto a tempo determinato con il candidato vincitore.

ART.5

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia alla legge 4 novembre 2005, n. 230 ed alla normativa vigente in materia.

ART.6

Norma finale.

1. Il presente Regolamento, approvato dagli organi accademici competenti, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo di Ateneo.

Emanato con D.R. n.498 del 28 marzo 2006